



Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **296** del 28/12/2016

Modifica all'art. 8 della L.R. n. 20/2009 così come modificata
dalla L.R. 28/2016 in materia di Paesaggio



Relazione allo Schema di Disegno di Legge

"Modifica all' art. 8 della L.R. n. 20/2009 così come modificata dalla L.R. 28/2016 in materia di Paesaggio "

Il presente schema di disegno di legge si propone la finalità di riordino e semplificazione in materia di composizione delle Commissioni locali per il Paesaggio.

L'art. 1 concerne la modifica della composizione delle Commissioni locali per il paesaggio, stabilendo che la commissione composta da un numero di membri superiore a tre può includere una figura professionale priva di titolo universitario purché sia documentata esperienza quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale.

L'art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 secondo comma prevede che *le commissioni locali per il paesaggio siano composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio*".

In attuazione della norma statale, la Regione Puglia nel 2009 ha emanato la L.R. 15.10.2009 n. 20 che, nella sua versione originale, all'art. 8 prevedeva: "1. *Gli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica istituiscono, preferibilmente in forma associata, la commissione locale per il paesaggio a norma dell'articolo 148 del d.lgs. 42/2004 che esprime parere nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. 2. Le commissioni per il paesaggio sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. In particolare ne fanno parte esperti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica e ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio naturale 3. I componenti di ciascuna commissione, in numero minimo di tre, devono rappresentare la pluralità delle competenze elencate al comma 2. (...)*".

La legge regionale n. 19/2015 ha modificato l'art. 8 della L.R. n. 20/2009, disponendo che le Commissioni composte da un numero di membri superiore a tre possano includere anche una figura professionale priva di titolo di studio universitario purché di documentata l'esperienza e iscritta a un albo professionale: "... 2. *La Commissione è composta da almeno tre e non più di cinque membri selezionati dall'ente delegato a seguito di avviso pubblico, anche attraverso short list, tra soggetti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze agrarie o forestali. La Commissione composta da un numero di membri superiore a tre può includere anche una figura professionale priva di titolo di studio universitario purché sia documentata l'esperienza almeno quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale*".

Da ultimo, la L.R. n. 28/2016 ha ulteriormente modificato l'art. 8 della L.R. n. 20/2009 come segue disponendo che le Commissioni composte da un numero di membri superiore a tre debba includere anche una figura professionale priva di titolo di studio universitario purché di documentata l'esperienza e iscritta a un albo professionale: "2. *La Commissione è composta da almeno tre e non più di cinque membri selezionati dall'ente delegato a seguito di avviso pubblico, anche attraverso elenchi di esperti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali. La commissione composta da un numero di membri superiore a tre deve includere una figura professionale priva di titolo universitario purché sia documentata esperienza quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale. Il responsabile del procedimento partecipa ai lavori della commissione senza diritto di voto, svolge funzioni di relatore e prescinde dal parere di cui al comma 1 in caso di decorrenza infruttuosa del termine perentorio di venti giorni ivi previsto. I componenti non possono essere contestualmente membri della commissione edilizia e/o urbanistica o svolgere incarichi professionali presso l'ente delegato.*"

La legge regionale n. 28/2016 ha previsto, quindi, l'obbligatorietà di inclusione di una figura professionale priva di titolo universitario.


A tal proposito l'ufficio legislativo del Mibact con nota prot. n. 34761 del 7/12/2016 ha formulato alcune osservazioni circa la modifica apportata con la L.R. 28/2016 all'art. 8 della LR 20/2009 dichiarando di serbare perplessità in merito all'inclusione obbligatoria di una "figura professionale priva di titolo universitario" tra i componenti della Commissione per il Paesaggio, ed evidenziando che non si sia tenuto in debito conto il fatto che le attività attribuite alla Commissione Locale si connotano per una elevata complessità. A tal proposito ha richiamato l'art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 secondo comma che recita: "*Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio*".



Condividendo le perplessità esplicitate dall'ufficio legislativo del MIBACT, e ritenendo necessario e imprescindibile costituire commissioni di cui facciano parte figure con altissima esperienza professionale, il presente articolo di legge abroga la modifica apportata al comma 2 dell'art. 8 della L.R. n. 20/2009 con la legge regionale n. 28/2016 prevedendo che nelle Commissioni Locali per il paesaggio possano, (e non debbano) essere scelti componenti anche non laureati purchè con documentata e pluriennale esperienza professionale, ciò nel rispetto di quanto previsto dall'art. 148 co. 2 del citato Codice dei Beni culturali.

Il presente SDL non rientra nella fattispecie dell'art. 34 della legge n.28/2001.

L'ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Arch. Anna Maria CURCURUTO)



Schema di Disegno di Legge

"Modifica all'art. 8 della L.R. n. 20/2009 così come modificata dalla L.R. 28/2016 in materia di Paesaggio "

Art. 1 -Modifiche al comma 2 dell'art. 8 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20

1. Al comma 2 dell'art. 8 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 (Autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica), il periodo *"La commissione composta da un numero di membri superiore a tre deve includere una figura professionale priva di titolo universitario purché sia documentata esperienza quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale."* è sostituito dal seguente: **"La commissione composta da un numero di membri superiore a tre può includere una figura professionale priva di titolo universitario purché sia documentata esperienza quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale."**

